



**TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI**

Nel procedimento iscritto al n. r.g. 1/2019 (accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento)

Il Giudice dott.ssa Elisa Trotta,  
ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

\*\*\*

**PREMESSO**

che in data 29.1.2019 Caraglia Francesco, per il tramite dell'avv. Anna Coletto, ha depositato domanda di accordo di composizione della crisi ex art. 7 ss legge n. 3/2012;  
che in data 4.2.2019 il Giudice, dott. Claudia Gentili, rilevata l'incompletezza della documentazione depositata, ha invitato il ricorrente a integrare la stessa entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento;  
che con memoria depositata il 19.2.2019 il ricorrente ha depositato documentazione integrativa;  
che il giudice, dott.ssa Gentili, ha quindi fissato udienza al 18.4.2019 ai sensi dell'art. 10 comma 1 legge 3/2012, poi rinviata al 16.5.2019 su richiesta della parte ricorrente;  
che a detta udienza l'OCC ha dichiarato di aver depositato relazione definitiva ex art. 12 legge 3/2012 e relazione di fattibilità della proposta di accordo, nonché di non aver ricevuto osservazioni e contestazioni da parte dei creditori;

**RILEVATO:**

che il ricorrente domanda procedersi all'omologa dell'accordo di composizione della crisi che prevede:

- a. Il pagamento integrale dei crediti privilegiati;
- b. Il pagamento parziale al 50 % dei crediti chirografari;
- c. un termine di adempimento dell'accordo fissato in complessi 8 anni dall'omologa;

che prima dell'instaurazione della presente procedura di composizione della crisi, è stata avviata da parte di Unicredit spa, creditore privilegiato ipotecario, procedura esecutiva immobiliare sul bene di Tronzano Vercellese, via Belvisotti n. 40;

che tale immobile risulta in proprietà al 50 % con la sorella del ricorrente, Damiana Caraglia; che entrambi, con atto del notaio Lucio Longo del 12.10.2012, hanno ricevuto l'immobile in donazione da parte dei genitori, Caraglia Vittorio e Luigia La Luna, già istanti per l'accesso agli strumenti di composizione della crisi da indebitamente e ritenuti non meritevoli;

che al momento della donazione, l'immobile era già gravato da ipoteca iscritta il 26.11.2010 da Unicredit spa per il mutuo concesso alla madre del ricorrente, Luigia La Luna, per euro 65.000,00, nonché da ipoteca legale ex art. 77 dpr 602 del 1973 iscritta il 27.5.2011 per un credito portato da cartelle esattoriali per euro 22.022,58;

che la predetta esecuzione immobiliare promossa nei confronti del ricorrente in quanto titolare di un bene gravato da diritto di seguito, è attualmente pendente avanti al Tribunale di Vercelli con RG n. 134/2017, nell'ambito della quale il valore di stima dell'immobile è stato valutato in euro 218.000,00, con un primo tentativo di vendita andato vano e conseguente fissazione di un secondo tentativo con prezzo base d'asta pari a euro 163.505,00;



che nella predetta procedura esecutiva è intervenuta anche Agenzia delle Entrate Riscossione che vanta un credito sia in relazione al credito ipotecario maturato verso i genitori del ricorrente per euro 18.838,22, sia per un credito vantato personalmente nei confronti del ricorrente per euro 4.418,03;

che i creditori del ricorrente, come da relazione particolareggiata, sono:

a. Unicredit spa, sia per il credito munito di privilegio ipotecario sia per il debito da finanziamento di euro 25.000,00 assunto dal ricorrente nell'esercizio dell'attività di impresa, antecedente a quella attuale, consistente nella gestione di un bar, ristorante e pizzeria (attività denominata Cavallo Bianco) avviata il 2.8.2014 nel comune di Salasco e cessata il 31.12.2016;

b. Comune di Salasco per imposte TARI, credito considerato come privilegiato ex art. 2752 ultimo comma c.c.;

c. Regione Piemonte per bolli non saldati, credito considerato privilegiato ex art. 2752 c.c.;

d. INPS per omesso versamento di contributi, credito considerato privilegiato nella misura del 50 % ex art. 2754 c.c.;

e. Agenzia delle Entrate, per IVA e tributi dovuti in forza di cartelle esattoriali, credito considerato privilegiato ad eccezione dell'aggio al chirografo;

che, quanto al credito di Agenzia delle Entrate Riscossione, a pag. 28 della relazione particolareggiata si dà atto di come, nelle more, il ricorrente abbia fatto domanda per accedere alla procedura di saldo e stralcio prevista dalla legge finanziaria 2019;

che quanto alle modalità di pagamento, l'accordo di composizione della crisi prevede 95 rate mensili di 800,00, dopo la prima di euro 1.454,19;

che in particolare, quanto ai crediti privilegiati, si prevede che il credito del Comune di Salasco verrà pagato nella rata 2, 3 e 4; il credito della Regione Piemonte nella rata 5, 6 e 7; il credito privilegiato Agenzia delle Entrate dalla rata 2 alla 16; il pagamento dei crediti privilegiati INPS dalla rata 2 alla 13;

che, quanto al credito di Unicredit, esso verrà saldato, quanto alla parte privilegiata ipotecaria, dalla rata 13 fino alla 96 e quanto alla parte chirografaria dalla rata 24 alla rata 86;

che il credito chirografario verso Utilità verrà saldato dalla rata 17 alla rata 22;

l'OCC ha rinunciato alla prededuzione e verrà pagato dalla rata 1 alla 23;

#### OSSERVA

in primo luogo, si evidenzia come nessuno dei creditori abbia proposto osservazioni o contestazioni riguardo alla proposta così come formulata.

Il creditore ipotecario Unicredit s.p.a., presente all'udienza del 16.5.2019, nulla ha osservato con riguardo al fatto che il proprio credito, benché privilegiato, sia in parte soddisfatto successivamente rispetto ad altri considerati chirografari (in particolare, Utilità). Nessuna osservazione è stata svolta anche con riguardo ai tempi della procedura che, quanto a Unicredit spa, si sostanzia in otto anni.

Al riguardo il Tribunale ritiene che la durata della procedura non appaia irragionevole quanto al soddisfacimento dei creditori, i quali complessivamente verrebbero pagati entro la rata 22, ad eccezione di Unicredit spa che, appunto, troverebbe soddisfacimento integrale solo con il pagamento dell'ultima rata n. 96. Al riguardo si rileva come i crediti in parola originino da finanziamenti, ove è connaturata la rateizzazione dei pagamenti.

In ogni caso, in difetto di contestazione alcuna del creditore ipotecario, oltre che degli altri creditori, si ritiene che la questione sconfini nella convenienza della proposta di accordo: invero Unicredit s.p.a., creditore ipotecario già parte della procedura esecutiva pendente, ben avrebbe potuto, ove ritenuto, opporsi all'omologa e quindi ottenere la liquidazione dei beni in sede esecutiva.

In secondo luogo si prende atto dell'estraneità di Agenzia delle Entrate dall'accordo di ristrutturazione dei debiti avendo dichiarato la parte istante di aver depositato domanda di proposta di saldo e stralcio prevista dalla legge finanziaria del 2019, con la conseguenza che il creditore verrà soddisfatto con la proposta di rateazione formulata in separata sede.



In conclusione deve ritenersi che la proposta di accordo così come formulata, in assenza di contestazioni da parte dei creditori, nell'ottica del *favor* verso il debitore senza dubbio insito nell'intervento del legislatore di cui alla legge n. 3 del 2012, possa essere omologata.

Del resto si rammenta che l'accordo cessa di diritto di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, alle scadenze previste, i pagamenti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie (art. 11 comma 5 legge 3/2012); che inoltre l'accordo è revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori; che, infine, in caso di inadempimento all'accordo è consentito ricorso al Tribunale ex art. 12 comma 4 e 14 legge 3 del 2012.

Con l'omologa i creditori anteriori e quelli successivi alla pubblicità di cui all'art. 10 comma legge n. 3/2012 non potranno rivalersi sui beni oggetto dell'accordo e, quindi, deve ritenersi, sulle somme specificamente destinate al soddisfacimento rateale dei creditori (euro 800,00 mensili, salva la prima rata di euro 1.454,19) nonché sull'immobile oggetto di procedura esecutiva pendente su cui, comunque, già insistono i privilegi di Unicredit spa e Agenzia delle Entrate, le quali entrambe hanno attivamente mostrato il loro consenso all'accordo: Unicredit nulla opponendo anche in sede di udienza del 16.5.2019 ed Agenzia delle Entrate, destinataria di domanda di adesione alla proposta di saldo e stralcio prevista dalla legge finanziaria del 2019.

Rimangono estranei dal vincolo di indisponibilità i beni non considerati nella proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

\*\*\*

Alla luce di tutto quanto sopra:

rilevato che il ricorrente può ritenersi versare in stato di sovraindebitamento;

rilevato che il ricorrente non risulta essere stato soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle prevista dal capo II della legge 3/2012;

visto il decreto con cui il GD Claudia Gentili, rilevata la propria competenza e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 6 – 9 legge 3/12, ha fissato udienza ex art. 10 legge 3/2012 per il 16.5.2019;

considerato che non è emersa l'esistenza di atti in frode;

rilevato che l'Organismo di Gestione della Crisi ha depositato attestazione della comunicazione ai creditori della proposta e della fissazione della suddetta udienza ai fini dell'espressione del diritto di voto, della trasmissione ai medesimi creditori della relazione sui consensi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 comma 2 della legge 3/2012;

considerato che nessuno dei creditori ha formulato osservazioni o sollevato contestazioni e che pertanto l'accordo deve ritenersi approvato ai sensi di legge;

considerato che l'Organismo della Crisi ha depositato l'attestazione definitiva della fattibilità del piano;

considerato infine che, per come rappresentato, il piano assicura il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui ai tributi propri dell'Unione Europea, dell'IVA nonché delle ritenute operate e non versate;

### PQM

Visto l'art. 12 legge n. 3/2012,

omologa la proposta di accordo per il sovraindebitamento depositata da Francesco Caraglia; dispone che il presente decreto venga immediatamente pubblicato sul sito del Tribunale di Vercelli, mandando all'uopo la cancelleria;

manda la cancelleria anche per la trasmissione del provvedimento al Registro delle Imprese;

visto l'art. 10 comma 2 legge n. 3/2012, rappresenta che fino al momento in cui il presente provvedimento diventerà definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte di creditori aventi titolo a causa anteriore, facendo altresì presente che la sospensione non opera nei confronti di titolari di crediti impignorabili.



Si comunichi al ricorrente e all'OCC, che provvederà a comunicare il provvedimento ai creditori contemplati nell'accordo.

Vercelli, 4 giugno 2019.

Il Giudice  
Dott.ssa Elisa Trotta

